



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente

Determinazione Dirigenziale

N° 2022001562 del 09/09/2022

Adozione

Dirigente del Settore: **Giovanni Amelio**

Istruttoria

Ufficio: **Tutela delle acque
dall'inquinamento**

Responsabile del Servizio: **Paolo Caruso**

Oggetto

“Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. e riferita al titolo abilitativo di cui alla lett. a), comma 1, art. 3 del medesimo DPR. Ditta di Autospurgo Andreoli Elio Egidio, con sede Legale in via Nazionale, 193 – Guardia Piemontese (CS). Stabilimento ubicato in Località Fornaio del Comune di Guardia Piemontese (CS). Attività: Autospurgo – cod. univ. n.107”. Provvedimento di Annullamento d’Ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., della Determinazione Dirigenziale 2022000809 del 09/05/2022 e contestuale Revoca del Provvedimento di Diffida di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2021002418 del 29/11/2021.

IL DIRIGENTE

Premesso

CHE, il DPR n. 59 del 13 Marzo 2013, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35", ha introdotto l'Autorizzazione Unica Ambientale;

CHE, l'art. 2, comma 1 lett b) del DPR 59/2013, in assenza di diversa Autorità stabilita da normativa regionale, individua la Provincia quale l'Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA);

CHE, la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013, n. 49801 ha fornito ulteriori "...chiarimenti sulla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)";

CHE, con Delibera di Giunta Regionale n. 296 del 11 Agosto 2015, è stato adottato, su tutto il territorio regionale, un modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale;

CHE, ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo, spettano alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi.

Considerato

CHE, con Determinazione Dirigenziale RG. n. 18000843 del 31/05/2018, su istanza di parte, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, riferita all'autorizzazione allo scarico nel Torrente Lavandaia dei reflui industriali derivanti dall'impianto di depurazione a servizio dell'Attività di Autospurgo della ditta Andreoli Elio Egidio, nel punto, indicato nel N.O. idraulico, avente coordinate geografiche Lat. 58°59'62" Long. 43°68'12", individuando quale titolare del medesimo provvedimento il Sig. Andreoli Elio Egidio nato a Cetraro (CS) in data 11/10/1939, in qualità di Titolare della Ditta succitata;

CHE, le prescrizioni autorizzatorie contenute nella Determinazione Dirigenziale di cui al periodo precedente imponevano, al titolare dello scarico, di eseguire: *"...per tutto il periodo di validità dell'AUA, su richiesta del titolare, 12 (dodici) campioni per il primo anno e 4 (quattro) campionamenti negli anni successivi, purché lo scarico sia conforme, di cui almeno n. 1 (uno) per ogni anno effettuato da ARPACal, al fine di accertare il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3 dell'All.5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. Qualora uno dei campioni di cui sopra non risulti conforme, nell'anno successivo dovranno essere prelevati nuovamente 12 campioni. Le risultanze dei suddetti campionamenti dovranno essere trasmesse a questo Settore "*;

CHE, in data 29/10/2021, con nota di prot. n. 36623, Questo Settore ha richiesto alla Ditta, mezzo pec, le analisi effettuate sia in regime di autocontrollo che da ARPACal, riferite all'anno 2019/2020, nonché la copia della richiesta inoltrata alla medesima Agenzia, per l'effettuazione delle analisi chimico fisico batteriologiche, così come previsto al punto 4 delle prescrizioni autorizzatorie, contenute nel provvedimento RG. n. 18000843 del 31/05/2018 ed inoltre, di dare comunicazione, in merito al procedimento relativo all'autorizzazione unica disciplinata dall'art. 208 del D.lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. ovvero se fosse stata presentata la relativa domanda di

rinnovo;

CHE, con la medesima nota, Questo Settore, comunicava alla Ditta l'avvio del procedimento di diffida, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., assegnando contestualmente un termine per presentare memorie e/o osservazioni eventualmente anche corredate da documentazione tecnica amministrativa al fine di dimostrare il superamento delle mancanze sopra evidenziate;

CHE, non avendo ricevuto adeguato riscontro alla comunicazione di cui alle premesse, con Determinazione Dirigenziale n. 2021002418 del 29/11/2021, questo Settore ha diffidato la Ditta "Autospurgo di Andreoli Elio Egidio", nella persona del Sig. Andreoli Elio, come sopra generalizzato, in qualità di Titolare del provvedimento di AUA, allo scarico nel Torrente Lavandaia delle acque reflue prodotte dall'impianto a servizio Ditta medesima, sito in Località Fornaio del Comune di Guardia Piemontese, in assenza del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, assegnando, contestualmente, ai sensi dell'art. 130 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., il termine di 30 (trenta) giorni, a decorrere dalla data di ricevimento del citato provvedimento, per trasmettere quanto richiesto con la nota di cui al punto precedente;

CHE, il Suap del Comune di Guardia Piemontese, ha rilasciato, in data 01/12/2021, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, il provvedimento di cui alla Determinazione Dirigenziale succitata, al gestore dello stabilimento e, contestualmente lo ha trasmesso a Questo Settore, alla Regione Calabria - Dipartimento Tutela dell'Ambiente, alla Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture - LLPP - Mobilità, Settore UOT, all'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, all'ASP di Cosenza - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, al Sindaco del Comune di Guardia Piemontese, per l'esercizio delle rispettive funzioni e competenze;

CHE, in data 31/12/2021, la ditta ha trasmesso le analisi in autocontrollo relative agli anni 2019 e 2020 ed i rapporti di prova relativi alle analisi effettuate da Arpacal presso l'impianto di cui all'oggetto, comunicando di avere presentato istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 e ss.mm ed ii., alla competente Regione Calabria;

CHE, in data 05/01/2022, la Ditta ha integrato quanto sopra, trasmettendo copia della richiesta di *"rinnovo autorizzazione allo smaltimento D8 "* inviata alla Regione Calabria;

CHE, con nota prot. n. 220001676 del 20/01/2022, trasmessa a mezzo pec, questo Settore chiedeva alla Regione Calabria quale fosse lo stato dell'iter procedimentale relativo al rinnovo dell'autorizzazione al trattamento dei rifiuti di cui al punto precedente;

CHE, con nota prot. n. del 27449 del 21/01/2022, la Regione Calabria, Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente Settore n. 2, ha trasmesso alla Ditta in oggetto e a questo Settore, preavviso di archiviazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione ambientale, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 e ss. mm. ed ii., per come previsto dall'art. 10-bis della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii.;

CHE, successivamente, con propria comunicazione n. 220008253, in data, 22/03/2022, questo Settore, riscontrando la nota regionale soprarichiamata, richiedeva al Settore n. 2 del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria, di essere notiziato in merito alle determinazioni assunte relativamente al procedimento di archiviazione avviato nei confronti della Ditta Andreoli Elio Egidio;

CHE, non avendo avuto riscontro alla nota di cui al punto precedente, questo Settore

ritrasmetteva la medesima comunicazione alla Regione Calabria, sempre a mezzo pec, in data 27/04/2022;

CHE, con nota prot. n. 204014 del 29/04/2022, la Regione Calabria Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente Settore n. 2, riscontrava la nota provinciale di cui sopra comunicando che, "... non essendo pervenuta alcuna risposta dalla Ditta, né alcun adempimento a quanto richiesto, l'istanza di rinnovo è stata archiviata.. ."

CHE, preso atto di quanto sopra rappresentato, facendo proprie le motivazioni addotte dalla competente Regione Calabria e ritenendo strutturalmente e funzionalmente connessa l'attività di recupero rifiuti liquidi con l'attività di scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, questo Settore con Determinazione Dirigenziale n. 2022000809 del 09/05/2022, procedeva alla revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al provvedimento provinciale RG n. 18000843 del 31/05/2018 avente ad oggetto: "Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. e riferita al titolo abilitativo di cui alla lett. a), comma 1, art. 3 del medesimo DPR. Ditta di Autospurgo Andreoli Elio Egidio, con sede Legale in via Nazionale, 193 - Guardia Piemontese (CS). Stabilimento ubicato in Località Fornaio del Comune di Guardia Piemontese (CS). Attività: Autospurgo - cod. univ. n.107" ;

Avuto altresì riguardo

CHE, con nota prot. n. 392391 del 07/09/2022, pervenuta via Pec ed assunta al prot. di questo Ente al n. 30356 in pari data, la Regione Calabria Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente Settore n. 2, rivalutando la posizione espressa con la precedente nota prot. n. 204014 del 29/04/2022, concedeva alla Ditta Andreoli Elio Egidio una proroga del provvedimento autorizzatorio unico n. 10544 del 03/02/2012, rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 per l'esercizio di un impianto di smaltimento D8 di rifiuti liquidi da effettuarsi nello stabilimento ubicato in loc. Fornaio del Comune di Guardia Piemontese, fino al 07/04/2023;

Preso atto

CHE, le disposizioni contenute nella nota prot. n. 204014 del 29/04/2022 della Regione Calabria, successivamente rivalutate e corrette per come attestato dalla medesima Regione con la successiva comunicazione n. 392391 del 07/09/2022, hanno indotto la Provincia di Cosenza ad adottare il sopracitato provvedimento di revoca, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2022000809 del 09/05/2022, sulla base di una rappresentazione delle circostanze e dei fatti difformi dal reale stato dell'arte;

Atteso in diritto che

l'art. 21 nonies, comma 2 bis, della L. 241/90 e ss. mm. ed ii., prevede espressamente che "...i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti... possono essere annullati dall'amministrazione...";

PRESO ATTO

delle disposizioni contenute nelle recente comunicazione della Regione Calabria di cui alla sopracitata nota n. 392391 del 07/09/2022;

RITENUTO necessario ed opportuno provvedere all'annullamento d'Ufficio della provvedimento di Revoca dell'AUA di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2022000809 del 09/05/2022;

PRECISATO che i presupposti per l'annullamento d'Ufficio sussistono, nel caso in specie, in ragione del fatto che:

- il provvedimento amministrativo, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2022000809 del 09/05/2022, è stato adottato sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti, così come

espressamente richiamato dall'art. 21 nonies della L. 241/90 e ss. mm. ed ii.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Vista, la documentazione allegata agli atti;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14/05/98;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Vista, la Determinazione Dirigenziale n. 1948 del 30/09/2021;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni.

Reso sul presente atto:

il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte,

- di annullare d'Ufficio, ai sensi dell'art. 21 nonies, comma 2 bis, della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., il provvedimento provinciale di cui alla Determinazione Dirigenziale RG. n. 2022000809 del 09/05/2022 avente ad oggetto "*Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. e riferita al titolo abilitativo di cui alla lett. a), comma 1, art. 3 del medesimo DPR. Ditta di Autospurgo Andreoli Elio Egidio, con sede Legale in via Nazionale, 193 - Guardia Piemontese (CS). Stabilimento ubicato in Località Fornaio del Comune di Guardia Piemontese (CS). Attività: Autospurgo - cod. univ. n.107. Revoca della Determinazione Dirigenziale RG n. 18000843 del 31/05/2018*";
- di revocare il Provvedimento di Diffida di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2021002418 del 29/11/2021, avuto riguardo che, prendendo atto delle disposizioni contenute nella recente comunicazione regionale di cui alla nota n. 392391 del 07/09/2022, devono intendersi definitivamente superate le inosservanze circostanziale nel medesimo provvedimento di Diffida;
- di dare atto che per effetto dell'Annullamento di cui sopra e della Revoca di cui al punto precedente, rimangono valide ed efficaci le determinazioni e le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale RG n. 18000843 del 31/05/2018 avente ad oggetto: "*Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. e riferita al titolo abilitativo di cui alla lett. a), comma 1, art. 3 del medesimo DPR. Ditta di Autospurgo Andreoli Elio Egidio, con sede Legale in via Nazionale, 193 - Guardia Piemontese (CS). Stabilimento ubicato in Località Fornaio del Comune di Guardia Piemontese (CS). Attività: Autospurgo - cod. univ. n.107*" .

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n°241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla sua notifica.

L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Suap del Comune di Guardia Piemontese ed il Settore Ambiente della Provincia di Cosenza, con sede in Piazza XV Marzo - 87100 Cosenza.

La presente Determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di Guardia Piemontese che, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, lo rilascerà al gestore dello stabilimento e, contestualmente, lo trasmetterà a questo Ente, alla Regione Calabria - Dipartimento territorio e Tutela dell'Ambiente, all'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, all'ASP di Cosenza - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, al Sindaco del Comune di Guardia Piemontese per l'esercizio delle rispettive funzioni e competenze.

Cosenza, 09/09/2022

**Il Dirigente
Avv. Giovanni Amelio**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.